

ballaggio secondario, se presente, ovvero sul condizionamento primario mediante una indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:

- 1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
- 2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
- 3) le sostanze utilizzate nei quantitativi assolutamente indispensabili come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.

2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.

3. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Color Index o alla denominazione di cui all'allegato IV.

4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/-".

5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 132 del 1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.

6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere *d)* ed *h)* del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto cosmetico.

7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o della forma del prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o confezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, le diciture di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.

9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'art. 14, lettera *a)*, del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali.

11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.

12. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

13. Le indicazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.

14. Le indicazioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 possono essere riportate anche solo sull'imballaggio secondario del prodotto.

15. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattromilioni".

00G0079

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40.

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «impresa»: una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;

b) «capo dell'impresa»: il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;

c) «consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose», in appresso denominato «consulente»: ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;

d) «merci pericolose»: le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;

b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3.

Obblighi del capo dell'impresa

1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.

2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4.

3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.

5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.

6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;

b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

Art. 4.

Obblighi del consulente

1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.

4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 5.

Qualificazione dei consulenti

1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione profes-

sionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci:

- a) classe 1 (esplosivi);
- b) classe 2 (gas);
- c) classe 7 (materie radioattive);
- d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi);
- e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

3. Il certificato di formazione professionale è conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalità di trasporto per le quali è stato rilasciato.

4. Il certificato di cui al comma 3 è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle modalità di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalità di versamento; per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995.

8. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato III è valido per l'esercizio dell'attività di consulente in Italia.

Art. 6.

S a n z i o n i

1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.

2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.

3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni.

4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentirà di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.

2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalità ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

TOIA, Ministro per le politiche comunitarie

BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione

DINI, Ministro degli affari esteri

BIANCO, Ministro dell'interno

DILIBERTO, Ministro della giustizia

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:

le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;

le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;

le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;

l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;

la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;

l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:


- I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
 - conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;
 - conoscenza delle principali cause di incidenti.
- II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) la classificazione delle merci pericolose:
 - procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;
 - struttura dell'enumerazione delle materie;
 - classi di merci pericolose e principi di classificazione;
 - natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
 - proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;
 - 2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:
 - tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;
 - requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;
 - stato dell'imballaggio e controllo periodico;
 - 3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
 - iscrizione sulle etichette di pericolo;
 - apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;
 - segnaletica e etichettatura;
 - 4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
 - informazioni contenute nei documenti di trasporto;
 - dichiarazione di conformità del mittente;
 - 5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
 - carico completo;
 - trasporto alla rinfusa;
 - trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
 - trasporto in contenitori;
 - trasporto in cisterne fisse o amovibili;
 - 6) il trasporto di persone;
 - 7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
 - 8) la separazione dei materiali;
 - 9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
 - 10) il maneggio e la sistemazione del carico:
 - carico e scarico (tasso di riempimento);
 - sistemazione e separazione;
 - 11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
 - 12) l'equipaggio: formazione professionale;
 - 13) i documenti di bordo:
 - documenti di trasporto;
 - consegne scritte;
 - certificato di autorizzazione del veicolo;
 - certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
 - attestato di formazione per la navigazione interna;
 - copia di qualsiasi deroga;
 - altri documenti;
 - 14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;
 - 15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
 - 16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
 - 17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
 - 18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.

MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3

**COMUNITÀ EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA****CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI
PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
(Direttiva 96/35/CE)**

Certificato n.

Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:



Cognome:

Nome completo:

Luogo e data di nascita:

Nazionalità:

Firma del Titolare:

Valido fino al per le imprese di trasporto di merci pericolose,
nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto:

- Su strada, validità circoscritta alle merci:
- Per ferrovia, validità circoscritta alle merci:
- Per via navigabile, validità circoscritta alle merci:

Rilasciato da: **MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**
Dipartimento Trasporti Terrestri

Data:

Firma:

Rinnovato fino al:

Data:

Firma:

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998».

— La direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 è stata pubblicata nella GUCE n. L 145 del 19 giugno 1996.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca «Il nuovo codice della strada».

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 vedi nelle note alle premesse

— Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concerne: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, reca: «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche».

00G0075

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 41.Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *e-bis*), è inserita la seguente:

«*e-ter*) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;»;

b) all'articolo 48, comma 2, lettera a), dopo le parole: «a lire 7.000.000» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla terra *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;».